



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 310 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Euro Tours Snc di Bordignon Dino & C., rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Miniero, Matteo Giacomazzi, con domicilio eletto presso Matteo Giacomazzi in Venezia-Mestre, corso del Popolo, 8;

contro

Comune di Noale, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Dal Pra', con domicilio eletto presso la segreteria del TAR Veneto;

nei confronti di

Autofficina Autoservizi Gr Bonaventura Srl;

per l'annullamento

del provvedimento dell'8 gennaio 2010 prot. n. 000443 con il quale il Comune di Noale ha escluso la Euro Tours s.n.c. dalla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo grado di

Noale per gli anni 2010, 2011 e 2012 e ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria alla Ditta GR Bonaventura s.r.l..

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Noale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è stata esclusa dalla gara per l'assegnazione del trasporto scolastico nel comune di Noale relativamente agli anni 2010, 2011, 2012, da assegnarsi secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, perché la stessa non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto (42/60) così come previsto nella legge di gara, in quanto, ad un successivo accertamento della stazione appaltante, è risultato che il locale, dalla ricorrente indicato come ufficio operativo non era adeguato all'uso, o meglio, nella planimetria prodotta in sede di accertamento dei requisiti dell'offerta risultava che, nell'immobile indicato a rimessa-garage, era presente ed annesso, non già un ufficio, bensì uno spogliatoio privo delle

caratteristiche tecniche per essere adibito alla funzione richiesta (altezza inferiore a m,2,70) e che l'istanza di adeguamento edilizio era stata avanzata dopo la scadenza del bando.

La richiesta misura cautelare è stata respinta.

All'udienza del giorno 5 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Nel merito.

Sostiene la ricorrente, confortata dal parere positivo espresso dall'AVCP in occasione del ricorso presentato per contestare l'escussione della cauzione, che la mancata attribuzione del punteggio conseguente alla previsione di cui all'art. 6 del bando e 5 del disciplinare è illegittima perchè, in realtà, era sufficiente una disponibilità dell'immobile da adibire a locale operativo a prescindere dai requisiti previsti dal regolamento edilizio per la effettiva destinazione all'uso richiesto dalla legge di gara.

Non solo.

Per il ricorrente tale irregolarità sarebbe stata sanata prima della definizione della gara, atteso che la stessa aveva già attivato la DIA per superare tali limiti di utilizzazione e che, comunque, la disponibilità della rimessa e dell'annesso ufficio operativo dovevano essere posseduti al momento della esecuzione del servizio.

La tesi non può essere condivisa.

La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che: "costituisce principio generale ... quello di piena corrispondenza tra

oggetto della prestazione richiesta nella *lex specialis* e contenuto dell'offerta" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 giugno 2007, n. 362).

Pertanto è legittima l'esclusione dalla gara nel caso di difformità dell'offerta dalla previsione del bando e/o del disciplinare o, come nel caso di specie, la non attribuzione di alcun punteggio nella relativa voce.

Insegna, al riguardo, la giurisprudenza : "legittimamente viene esclusa l'offerta non conforme ai requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 luglio 2007, n. 3939) e che "anche in mancanza di un'espressa previsione della *lex specialis* di gara, l'offerta tecnica mancante anche di uno solo dei requisiti minimi richiesti deve essere esclusa" (Tar Lazio, Sez. III, 5 novembre 2007, n. 10852).

In altri termini, la P.A., nei limiti della realizzazione dell'interesse pubblico, una volta individuate e sanzionate nella legge di gara le caratteristiche del servizio, sia sotto il profilo funzionale che in relazione ai suoi requisiti strutturali, stabilisce un inderogabile autovincolo al suo operato, finalizzato, proprio, a perseguire la migliore utilità pubblica senza poter legittimamente derogare a tale scelta, se non in sede di annullamento e/o revoca del bando nei limiti normativamente previsti.

E' principio generale e costantemente affermato in giurisprudenza che l'offerta deve essere conforme alla legge di gara sin dal momento della domanda di partecipazione alla gara e, comunque, non oltre la

scadenza del bando.

Non è oggetto di contestazione che la domanda di partecipazione alla gara in argomento doveva essere presentata entro il 15 dicembre 2009.

Di contro, sempre dagli atti, risulta che la ricorrente ha depositato, all'ente territoriale, la DIA per la destinazione dello spogliatoio ad ufficio operativo solo in data 21 dicembre 2009.

Così che è palese che alla data di scadenza della istanza di partecipazione alla gara la ricorrente non era in possesso del requisito, previsto dalla lex specialis, a pena di esclusione (ufficio operativo), espressamente richiesto all'art. 6 del bando e 5 del disciplinare : “ dotazione rimessa –garage coperta per ricovero autobus e annesso ufficio operativo “.

Né al riguardo può reclamarsi la mancata attivazione del potere di soccorso da parte della stazione appaltante, atteso che tale evenienza può utilizzarsi unicamente per completare la certificazione prodotta, ovvero per correggere errori materiali, ma non certo per integrare la domanda originariamente incompleta.

Nel caso in questione è stato appurato che la parte dell'immobile da adibire ad ufficio operativo, così indicato dalla ricorrente nella pianta allegata e come richiesto dalla legge di gara, non presentava al momento dell'offerta, ovvero alla scadenza del bando, le caratteristiche di altezza e funzionalità previste dal regolamento edilizio per tale uso.

Al riguardo è assolutamente inconferente che il bando non abbia fatto esplicito riferimento a tale norma secondaria, atteso che le previsioni del regolamento edilizio hanno carattere generale e non possono essere derogate dalla legge di gara, pena la evidente illegittimità della stessa.

Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)